

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1) E' costituita un'associazione denominata Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai, regolata dalla normativa di cui al Codice Civile, dal D.Lgs n. 460 del 4 dicembre 1997, nonché dal presente Statuto. L'associazione assume nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo onlus.

Art. 2) L'associazione ha sede in Montefiascone.

Art. 3) L'associazione, senza alcuno scopo di lucro, si propone di fornire mutuo soccorso materiale, intellettuale e morale rese nei confronti dei soci e non soci.

L'associazione ha lo scopo di erogare ai propri soci senza alcun fine di speculazione e di lucro, e nel rispetto dei principi della mutualità, assistenze economiche e sanitarie, ad integrazione delle prestazioni previste dalla vigente legislazione in materia sanitaria nei limiti e con le modalità determinate da apposito Regolamento, e principalmente: di svolgere attività di assistenza sanitaria, parasanitaria ed economica; sia in forma diretta che indiretta, anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie, sia pubbliche che private, nonché gestendo presidi e strutture sanitarie ed assistenziali. Favorire con appositi interventi ed accordi la concessione di finanziamenti ai soci per le esigenze personali e familiari. Attuare ricerche e studi, curare pubblicazioni, organizzare seminari e campagne di informazione, istituire corsi, università popolari, borse di studio, beneficenza ed iniziative di turismo sociale e di ricreazione.

Promuovere ogni altra iniziativa utile al conseguimento degli scopi sociali.

L'associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei confronti di: famiglie, anziani e di quanti si trovano in stato di bisogno o

	emarginazione attraverso l'organizzazione delle risorse fisiche nelle diverse forme	
	alle attività di: assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport	
	dilettantistico, tutela, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili.	
	L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad	
	eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.	
	Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà organizzare	
	occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in	
	concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.	
	PATRIMONIO	
	Art. 4) Il patrimonio dell'associazione è costituito:	
	a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;	
	b) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;	
	c) da donazioni, legati, lasciti.	
	Art. 5) I proventi con cui provvedere alla attività ed alla vita dell'associazione sono	
	costituiti:	
	a) dalle quote associative;	
	b) dai redditi dei beni patrimoniali;	
	c) dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni nonché dalle	
	raccolte pubbliche di fondi.	
	ASSOCIATI	
	Art. 6) I membri dell'associazione si suddividono in:	
	a) soci fondatori: lo sono di diritto tutti coloro che sono intervenuti nell'atto	
	costitutivo;	
	b) soci sostenitori: lo sono coloro che, per i propri meriti verso l'associazione,	
	sono dichiarati tali dall'assemblea ordinaria dei soci;	
	2	

c) soci ordinari.

Appartengono alle ultime tre categorie tutti coloro (persone fisiche e giuridiche od enti collettivi) che, condividendo le finalità dell'associazione, facciano richiesta di ammissione al Consiglio direttivo con esplicita indicazione della categoria nella quale il richiedente intende essere compreso e del domicilio cui debbono essergli inviate le comunicazioni, e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative.

L'ammisione è deliberata a maggioranza di voti dal Consiglio direttivo, ed ha effetto dalla data della deliberazione.

Art. 7) Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, differenziata secondo le categorie, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio direttivo.

Le quote annuali di associazione devono essere versate entro il mese di marzo di ogni anno.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'associazione, né sono trasmissibili, se non nel caso di successione a causa di morte.

Art. 8) Gli associati, indipendentemente dalle categorie cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di voto. Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno esaminati dal Consiglio Direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la

	temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati	
	o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello	
	statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.	
	Art. 9) La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del	
	Consiglio direttivo.	
	Tale qualità, oltre che per morte o per recesso da notificarsi con lettera	
	raccomandata entro il mese di novembre dell'anno in corso al Consiglio direttivo, si	
	perde per esclusione deliberata dal Consiglio direttivo in caso di:	
	a) cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza	
	nell'esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento delle quote	
	associative per oltre due anni;	
	b) violazione delle norme etiche o statutarie;	
	c) interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in	
	genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;	
	d) condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico.	
	L'apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata	
	all'interessato con lettera raccomandata.	
	L'associato colpito da provvedimento di esclusione ha diritto di ricorso al Collegio dei	
	revisori dei conti.	
	La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause	
	che l'hanno determinata.	
	ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
	Art. 10) Sono organi dell'associazione:	
	a) l'assemblea degli associati;	
	b) il consiglio direttivo;	

c) il Presidente;

d) il Vice Presidente;

e) il comitato scientifico;

f) il collegio dei revisori dei conti;

g) il collegio dei probiviri.

ASSEMBLEA

Art. 11) L'assemblea è composta da tutti gli associati, qualunque sia il tempo della loro ammissione (purché deliberata almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza), rappresenta l'universalità degli associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

Ogni associato avente diritto di voto può farsi rappresentare da altro associato avente analogo diritto di voto mediante delega scritta.

Ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe.

Nell'assemblea ogni associato ha diritto ad un voto.

Art. 12) L'assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei consiglieri e dei revisori dei conti.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualevolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno il 20% degli associati.

Art. 13) Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito ad ogni associato a mezzo lettera raccomandata o fax almeno otto giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

Art. 14) Ogni socio maggiorenne, quale che sia la categoria cui appartiene, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno voto.

Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Non sono ammessi voti per corrispondenza.

Art. 15) L'assemblea è presieduta dal Presidente od in sua assenza dal Vice Presidente assistito da un segretario eletto dall'assemblea.

Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Art. 16) Le votazioni delle assemblee hanno luogo per acclamazione, per alzata di mano, oppure, se richiesto, a scrutinio segreto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18) L'associazione è retta ed amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri, nominati dall'assemblea con le modalità previste dall'art. 11; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il consiglio elegge il Presidente ed il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; nomina altresì un Direttore che partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo in qualità di segretario.

Art. 19) Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirli.

I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del consiglio che li ha eletti.

Art. 20) La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute. E' vietata, comunque, la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n. 645/1994 e dal decreto legge n. 239/1995, convertito nella legge n. 336/1995, e successive modificazione ed integrazioni, per il Presidente del Collegio sindacale delle s.p.a..

Art. 21) Il consiglio direttivo è convocato con lettera raccomandata da spedirsi almeno tre giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, telex o telefax da inviarsi almeno ventiquattro ore prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del consiglio direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Art. 22) E' fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del consiglio. Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo è considerato dimissionario.

	Art. 23) Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente	
	dell'associazione lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza	
	dei consiglieri.	
	Le sedute del consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente dell'associazione od,	
	in sua assenza, dal vice Presidente.	
	Art. 24) Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e	
	straordinaria dell'associazione, compresi fra gli altri quelli di:	
	a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'associazione;	
	b) convocare le assemblee;	
	c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di	
	esclusione;	
	d) nominare i componenti il comitato scientifico;	
	e) redigere i bilanci preventivo e consuntivo;	
	f) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento	
	dell'associazione;	
	g) acquistare ed alienare beni mobili e immobili; accettare eredità e legati;	
	determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a	
	disposizione dell'associazione;	
	h) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;	
	i) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni,	
	mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;	
	j) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto	
	espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.	
	PRESIDENTE	
	Art. 25) Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed	

	in giudizio, viene eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, dura in carica tre anni	
	e può essere riconfermato una o più volte.	
	Il Presidente presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del consiglio	
	direttivo e del comitato scientifico, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni ed, inoltre,	
	assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'associazione.	
	In caso di assenza od impedimento le sue funzioni sono svolte dal vice Presidente.	
	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	
	Art. 26) Il collegio dei revisori dei conti è composto da un Presidente, da due membri	
	effettivi e da due supplenti nominati dall'assemblea anche tra persone non associate.	
	Ad essi spetta il compito di:	
	a) controllare la gestione contabile dell'associazione e di effettuare, in qualsiasi	
	momento, gli accertamenti di cassa; redigere collegialmente la relazione sui	
	bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'assemblea;	
	b) vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie;	
	c) decidere sui ricorso contro i provvedimenti di esclusione degli associati e per	
	la riammissione degli stessi e sulle controversie sottoposte al loro giudizio.	
	La carica di revisore è inconciliabile con quella di consigliere, ha la durata di tre	
	esercizi ed è rinnovabile anche più volte.	
	I revisori dei conti partecipano all'assemblea che approva il bilancio e possono, su	
	loro richiesta, assistere alle riunioni del consiglio direttivo.	
	COMITATO SCIENTIFICO	
	Art. 27) Il comitato scientifico è presieduto dal Presidente dell'associazione ed è	
	composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri nominati	
	per tre anni dal consiglio direttivo.	
	I suoi membri sono scelti tra i soci.	
	9	

Il comitato scientifico si riunisce almeno due volte all'anno ed ogni volta che il Presidente lo convoca di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Il comitato scientifico:

- a) esprime il suo parere sul programma annuale di attività predisposto dal consiglio direttivo;
- b) elabora proposte per lo sviluppo dell'attività dell'associazione;
- c) fornisce indicazioni per la migliore divulgazione dei risultati dell'attività dell'associazione;
- d) si pronuncia su argomenti che gli sono sottoposti dal Presidente e dal consiglio direttivo.

BILANCIO – UTILI

Art. 28) L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il consiglio direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Dalla data dell'avviso di convocazione copia del bilancio e del programma verranno depositati presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

Art. 29) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L'associazione

deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 30) Il Collegio dei probiviri è formato da tre membri eletti dall'assemblea tra i soci e resta in carica tre anni.

In caso di decesso, incapacità, impedimento o dimissioni di uno dei membri lo stesso viene sostituito per cooptazione.

Il Collegio dei probiviri definisce inappellabilmente, in qualità di arbitro, tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci ed esprime parere vincolante su tutte le materie che il Consiglio od i revisori dei conti intendano sottoporgli.

SCIoglimento

Art. 31) L'associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea ciascuno dei membri del Consiglio direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

RINVIO

Art. 32) Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni.